

ACCORDO

TRA LA REGIONE LIGURIA E LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE REGIONALE

VISTA la legge 15 aprile 2004 n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" che prevede la costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale;

VISTO il DPR 3 maggio 2006 n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" attuativo della citata legge 106/2004, che all'art. 4 specifica le modalità e i tempi per la costituzione degli "Archivi delle produzioni editoriali regionali";

CONSIDERATO che le norme sopra indicate si propongono il fine di raccogliere e conservare i documenti destinati all'uso pubblico della produzione editoriale italiana quali testimonianze della cultura e della vita sociale del Paese.

CONSIDERATI gli obiettivi di documentare la produzione editoriale a livello tanto nazionale quanto regionale e di offrire servizi bibliografici;

CONSIDERATA l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni al fine di coordinare ruolo e attività degli istituti depositari nazionali e regionale con l'obiettivo di creare nel tempo un vero e proprio sistema del deposito legale;

CONSIDERATA, in attuazione del comma 5 del citato articolo 4, la possibilità per le Regioni di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio, sulla base di un apposito accordo che disciplini le modalità attuative;

CONSIDERATO che la Biblioteca Universitaria di Genova, istituto del Ministero per i beni e le attività culturali, (d'ora in poi "Biblioteca") ha costituito con i fondi acquisiti nel tempo, grazie alla precedente normativa, una raccolta di interesse storico da non interrompere in quanto garantisce la conservazione e la conoscenza per il presente e per il futuro delle opere edite sul territorio.

CONSIDERATO inoltre che la Biblioteca annovera tra i propri fini la conservazione del patrimonio bibliografico ed è dotata della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie per garantirla.

Tra la Regione Liguria (d'ora in poi Regione) e la Biblioteca si conviene quanto segue:

1. La Regione svolge la seguente attività:

- a. individua, ai fini della costituzione dell'archivio regionale della produzione editoriale nella Biblioteca l'istituto depositario di una copia dei seguenti documenti, compresi tra quelli elencati nell'art. 4 della Legge 106/2004
 - a) libri;
 - b) opuscoli;
 - c) pubblicazioni periodiche;
 - d) carte geografiche e topografiche;

- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

- b. favorisce il raccordo a livello regionale con gli altri istituti depositari;
 - c. definisce, sulla base dell'allegato tecnico, parte integrante del presente accordo d'intesa con la biblioteca, le modalità di gestione dei documenti per quanto riguarda l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione in SBN e l'organizzazione dei servizi, collaborando al reperimento di strumenti e risorse;
 - d. coopera con la Biblioteca nell'individuare i soggetti obbligati al deposito legale e la loro produzione editoriale al fine di rendere più agevole e completa la raccolta dei documenti editi sul territorio;
 - e. promuove, in collaborazione con la Biblioteca, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti col deposito legale per favorirne l'accesso;
 - f. esercita le funzioni di tutela previste dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in collaborazione con la Biblioteca, al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei documenti sottoposti a deposito legale;
 - g. sanziona, a seguito del processo verbale di accertamento trasmesso dalla Biblioteca, i soggetti inadempienti con riferimento alle modalità previste all'art. 44 del Regolamento e alle norme regionali in materia di sanzioni amministrative;
 - h. individua in qualità di responsabile delle attività per l'archivio regionale, il Dott. Giuseppe Pavoletti del Servizio Programmi Culturali e Spettacolo, fatta salva la possibilità di incaricare in seguito un diverso responsabile senza necessità di modifica della presente convenzione.
2. La Biblioteca, anche d'intesa con la Regione, secondo quanto indicato al precedente punto 1, svolge le seguenti attività:
- 1. riceve e conserva i documenti e comunica periodicamente (almeno una volta all'anno) alla Regione i dati inventariali, anche in forma sintetica;
 - 2. cataloga in SBN con continuità e regolarità i documenti di cui al punto 1 secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie e collabora ai progetti di valorizzazione dell'archivio regionale della produzione editoriale;
 - 3. assicura la disponibilità e la consultazione dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;

4. assicura la conservazione dei documenti nella loro integrità;
5. effettua, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
6. coopera alla tutela dei documenti, individuando d'intesa con la Regione modalità di conservazione e fruizione idonee a favorirne la salvaguardia;
7. verifica l'esatto adempimento delle prescrizioni della Legge e del Regolamento, reclama i documenti non pervenuti, con riferimento alle modalità previste nel comma 1 dell'art. 44 del Regolamento e trasmette alla Regione il processo verbale di accertamento dell'inadempimento;
8. individua, in qualità di responsabile delle attività per l'archivio regionale, la Sig.ra Maria Pia Parodi dell'Ufficio Deposito Legale della Biblioteca fatta salva la possibilità di incaricare un diverso responsabile senza necessità di modifica della presente convenzione.

L'Allegato tecnico fa parte integrante del presente accordo.

Il presente accordo avrà una durata di 3 anni, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le parti, con almeno 3 mesi di preavviso, per gravi inadempienze delle clausole dell'accordo, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.

L'accordo è rinnovabile per ulteriori 2 anni, salva la diversa volontà delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.

Genova

Data **09 MAG. 2012**



p. la Regione Liguria

Il Dirigente del Servizio programmi Culturali e Spettacolo

Dott.ssa Maria Franca Floris

p. la Biblioteca Universitaria di Genova

Il Direttore *ad interim*

Dott.ssa Maria Concetta Petrollo

LEGATO TECNICO

La Regione Liguria richiede all'Istituto individuato quale Archivio Regionale ligure delle pubblicazioni (Art. 4 Legge 15 aprile 2004 n. 106), cioè alla Biblioteca Universitaria di Genova di adempiere alle seguenti attività:

- ricevere n. 1 copia dei documenti;
- inventariare i documenti creando una specifica serie inventariale nominata LEG;
- catalogare i documenti in SBN con continuità e regolarità secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie;
- scegliere la categoria di fruizione e la collocazione spaziale del documento in base al contenuto dello stesso e ai bisogni della propria utenza, salvo richieste specifiche da parte della Regione Liguria;
- apporre sul dorso e all'interno dei documenti apposite etichette per la loro identificazione;
- apporre all'interno dei documenti speciali dispositivi (bandelle elettromagnetiche e/o microchip) per la loro tutela (antitaccheggio) ed identificazione compatibilmente con le caratteristiche fisiche dei documenti e le esigenze di conservazione degli stessi;
- comunicare almeno una volta all'anno alla Regione Liguria i dati inventariali, anche in forma sintetica, dei documenti di deposito;
- assicurare la disponibilità e la consultazione dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
- assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità collocandoli in scaffalature idonee;
- effettuare, ove necessario, copie a fini conservativi dei documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
- verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della Legge e del Regolamento;
- reclamare i documenti non pervenuti, con riferimento alle modalità previste nel comma 1 dell'art. 44 del Regolamento;
- trasmettere alla Regione l'eventuale processo verbale di accertamento dell'inadempimento.